Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare Studio N. 3/2026 del 27/02/2026

OGGETTO: Obbligo di collegamento POS e Registratori di Cassa

Dal prossimo **5 marzo 2026** entra in funzione sul portale **"Fatture e corrispettivi"** la procedura per collegare i **Pos (fisici e virtuali)** ai **registratori telematici** o alla procedura **"Documento commerciale online"**.

È il tassello operativo di un obbligo che decorre dal **primo gennaio 2026**, introdotto dalla legge **207/2024**, art. 1, commi **74-77** e disciplinato dal provvedimento del direttore dell'**Agenzia delle Entrate** del **31 ottobre 2025**, prot. **424470**.

La comunicazione deve essere effettuata entro **45 giorni** dalla messa a disposizione della funzionalità, quindi entro il **19 aprile 2026.**

Devono effettuare il **collegamento**:

- gli esercenti che effettuano operazioni al dettaglio o assimilate (**art. 22 dpr 633/1972**);
- chi memorizza e trasmette telematicamente i corrispettivi (**RT, server-RT**, soluzioni software equivalenti, procedura **"Documento commerciale online"**);
- chi accetta pagamenti elettronici tramite **Pos fisici**, **Pos virtuali**, piattaforme online, app di pagamento.

In pratica: **negozi**, **bar**, **ristoranti**, **artigiani** e in generale chi emette **documento commerciale** e incassa con **carte**, **bancomat** o **wallet digitali**.

Non rientrano nell'**obbligo di collegamento Pos–RT**, pur potendo usare pagamenti elettronici, i corrispettivi:

- certificati tramite **distributori automatici**;
- relativi a **carburanti** e **ricariche di veicoli elettrici**;
- relativi a operazioni **esonerate** da memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (es. **tabacchi** e altri generi di monopolio, alcune tipologie di **vendite a distanza**, ecc.).

Sono esclusi dall'obbligo anche i soggetti che, per norma, non rilasciano **documenti commerciali** ma solo **fatture** o **ricevute**, o sono comunque fuori dal campo di applicazione dell'obbligo di **RT**.

Se un Pos viene utilizzato **esclusivamente** per operazioni esonerate dall'emissione del documento commerciale, **non va collegato** a nessun RT: va indicato nella procedura come **"Pos non collegato"**, utilizzando la funzionalità ad hoc.

Nel caso in cui lo stesso Pos sia usato sia per operazioni esonerate sia per operazioni certificate con documento commerciale:

- il Pos va comunque **collegato**;
- per le operazioni esonerate si utilizzano le **nature Iva** appropriate, in particolare **N2** per le operazioni fuori campo o esenti a seconda del caso.

L'esonero **"di principio"** non basta, conta l'**uso concreto** del Pos.

Il collegamento non richiede cavi, **aggiornamento** degli RT: è una associazione **logica** fatta online.

Secondo il provvedimento **424470/2025** e la documentazione dell'Agenzia:

- non si devono cambiare né adeguare i **registratori telematici** già in uso;
- il collegamento consiste nell'**abbinare**, sul portale **"Fatture e corrispettivi"**:
- la **matricola** del RT o l'identificativo della procedura **"Documento commerciale online"**;
- i dati identificativi dei **Pos (fisici e virtuali)** utilizzati nello stesso punto vendita;
- l'**indirizzo** dell'unità locale in cui RT e Pos sono operativi.

Il risultato per il fisco è una traccia coerente fra:

- corrispettivi memorizzati e trasmessi dall'**RT**;
- pagamenti elettronici comunicati dagli **operatori finanziari**.

Dati e passaggi per il collegamento tra Pos e registratori telematici

Per avviare il collegamento, l'esercente (o il delegato) deve:

- accedere all'area riservata del portale **"Fatture e corrispettivi"** con **Spid**, **Cie** o **Cns**;
- entrare nella funzione **"Gestione collegamenti"**;
- visualizzare l'elenco dei **Pos attivi** nel mese di riferimento, sulla base delle comunicazioni degli operatori finanziari;
- selezionare **RT/server-RT** (o la procedura **"Documento commerciale online"**) e Pos da collegare.

Prima di usare la procedura web, è utile fare un **censimento interno** di:

- tutti gli **RT/server-RT**, con **matricola** e indirizzo dell'unità locale;
- tutti i **Pos fisici**, con **Terminal ID**, codice fiscale e denominazione dell'**acquirer**;
- tutti i **Pos virtuali** (piattaforme/app), con codice fiscale e denominazione dell'**acquirer**.

Questi dati vanno confrontati con:

- i **contratti di convenzionamento**;
- i **report mensili del transato** messi a disposizione dagli acquirer.
- Solo dopo questa verifica ha senso validare ciò che la procedura propone in automatico.

La guida operativa conferma che, in molti casi, la procedura espone una sorta di **precompilazione** dei Pos conosciuti al fisco, derivante dalle comunicazioni degli operatori finanziari.

L'esercente deve:

- verificare che tutti i **Pos utilizzati** compaiano nell'elenco;
- controllare la correttezza di **Terminal ID**, acquirer, **indirizzo**;
- inserire manualmente eventuali Pos mancanti, indicando anche il **numero di contratto di convenzionamento**.

Per i venditori ambulanti non si indica alcun indirizzo: si seleziona la casella **"Dispositivo ambulante"**.

La documentazione dell'Agenzia e il materiale tecnico descrivono due percorsi:

Procedura puntuale **semplificata** (fino a **5 RT**): una schermata permette di associare, per ogni RT, uno o più Pos selezionati dall'elenco.

Procedura puntuale **standard** (più di **5 RT**): si seleziona il singolo RT da un elenco, poi si scelgono uno o più Pos da collegare; per le realtà più strutturate è prevista anche una modalità di **caricamento massivo**.

In entrambi i casi, per ogni collegamento va confermato o inserito l'**indirizzo dell'unità locale**.

Per i Pos attivati dopo gennaio 2026, il collegamento deve essere registrato:

tra il **sesto** e l'**ultimo giorno** del **secondo mese successivo** a quello di attivazione del Pos.

Esempio: nuovo Pos attivato il **19 marzo 2026** → collegamento tempestivo se registrato tra il **6** e il **31 maggio 2026**; i collegamenti registrati in questo intervallo avranno **"marzo 2026"** come data di collegamento.

Lo stesso schema vale per le variazioni: se si modifica, ad esempio, il collegamento relativo al mese di **aprile 2026**, l'intervento va fatto tra il **6** e il **30 giugno 2026**, aggiornando i collegamenti logici entro l'ultima data utile.
Le variazioni da comunicare riguardano:
collegamento di un Pos già in uso a un altro RT già in uso;

- attivazione di un nuovo RT da collegare a Pos già in uso;
- attivazione di un nuovo Pos da collegare a RT già in uso;
- dismissione di Pos o di RT.

La guida dell'Agenzia confermano che il collegamento può essere **multiplo**, cioè un singolo Pos può essere collegato a **più registratori telematici** presenti nello stesso esercizio;
più Pos possono essere collegati allo stesso **RT**.
Questo vale anche in casi pratici come:
ditta artigiana con più RT portatili e un RT fisso, ma un unico Pos presso la sede.
ATTENZIONE: Se viene emesso uno scontrino elettronico con modalità di pagamento **"Pos"**, ma il Pos non funziona e il cliente paga in contanti:
lo scontrino non può essere **rettificato** (oggi non esiste una funzione dedicata);
è opportuno conservarne **traccia interna** (annotazione, segnalazione al provider, report di errore) per giustificare un eventuale **disallineamento fra transati Pos e corrispettivi**.
C'è un punto gestionale che diventa, di fatto, il cuore della compliance: la **quadratura periodica**, idealmente giornaliera, tra:

- corrispettivi certificati dagli **RT**;
- pagamenti elettronici registrati dai **Pos** e risultanti dai report bancari;
- incassi in **contanti**.

Il nuovo adempimento porta con sé due **sanzioni specifiche** nel **d.lgs. 471/1997**.
Omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei pagamenti elettronici, art. 11, comma 2-quinquies, Sanzione: **100 euro** per ogni violazione, entro il limite massimo di **1.000 euro per trimestre**, senza possibilità di cumulo giuridico.
Mancato collegamento logico Pos–RT, art. 11, comma 5, Sanzione: da **1.000 a 4.000 euro** e possibile applicazione delle sanzioni accessorie di **sospensione della licenza** o autorizzazione all'esercizio.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, cordiali saluti.

Studio Associato Lanza Poltronieri